

---

## PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL BAMBINO RIGUARDANTE IL TRAFFICO DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE INFANTILE E LA PORNOGRAFIA INFANTILE (2000)

---

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Ris. 54/263 del 25 maggio 2000. Entrata in vigore internazionale: 18 gennaio 2002.  
Stati Parti al 1° gennaio 2009: 130.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzioni in Italia dati con legge n. 46 dell'11 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002).

*Gli Stati Parti del presente Protocollo,*

*Considerato* che, per favorire ulteriormente il raggiungimento degli scopi della Convenzione sui diritti del bambino e la realizzazione delle sue disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe appropriato estendere le misure che gli Stati Parti dovrebbero intraprendere al fine di garantire la protezione del fanciullo dalla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

*Considerato* inoltre che la Convenzione sui diritti del bambino riconosce il diritto del bambino ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di ogni lavoro che sia verosimilmente pericoloso o di ostacolo all'istruzione del bambino, o dannoso per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

*Seriatamente preoccupati* per l'aumento significativo del traffico internazionale dei bambini allo scopo della loro vendita, della prostituzione infantile e della pornografia infantile,

*Profondamente preoccupati* per la diffusa e continua pratica del turismo sessuale, di fronte alla quale i bambini sono particolarmente vulnerabili, in quanto promuove direttamente la vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

*Riconosciuto* che un numero di gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le bambine, sono esposti al maggiore rischio di sfruttamento sessuale, e che le bambine sono rappresentate in maniera sproporzionata tra quanti sono oggetto di sfruttamento sessuale,

*Preoccupati* dalla crescente disponibilità di pornografia infantile grazie ad Internet ed altre tecnologie in evoluzione, e ricordata la Conferenza internazionale per combattere la pornografia infantile su Internet (Vienna 1999) e, in particolare, la sua conclusione che esortava alla criminalizzazione in tutto il mondo della produzione, distribuzione, esportazione, trasmissione, importazione, possesso intenzionale e promozione della pornografia infantile, e sottolineava l'importanza di una più stretta cooperazione e collaborazione tra i governi e l'industria di Internet,

*Convinti* che l'eliminazione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile sarà facilitata dall'adozione di un approccio olistico, concentrato sui fattori che contribuiscono al problema, tra cui il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, la struttura socioeconomica iniqua, le famiglie problematiche, la mancanza di istruzione, la migrazione urbana-rurale, la discriminazione tra i sessi, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali dannose, i conflitti armati e il traffico di bambini,

*Convinti* che sono necessari sforzi per aumentare la consapevolezza pubblica al fine di ridurre la domanda di consumo della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile, ed inoltre convinti dell'importanza del rafforzamento del partenariato globale tra tutti gli attori e del rafforzamento dell'applicazione delle leggi a livello nazionale, *Tenuto conto* delle disposizioni degli strumenti legali internazionali rilevanti in materia di protezione dell'infanzia, inclusa la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione rispetto alle adozioni tra paesi, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del sequestro internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja su giurisdizione, leggi applicabili, riconoscimento, rafforzamento e cooperazione rispetto alla responsabilità dei genitori e alle misure per la protezione dei bambini, e la Convenzione ILO n. 182 sulla proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile,

*Incoraggiati* dal travolgente sostegno alla Convenzione sui diritti del bambino, che ha dimostrato l'esistenza di un diffuso impegno nella promozione e protezione dei diritti dei bambini, *Riconosciuta* l'importanza della messa a punto delle disposizioni del Programma di Azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile come anche della Dichiarazione e del Programma d'Azione adottati al Congresso Mondiale contro lo sfruttamento commerciale e sessuale dei bambini, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, ed altre rilevanti decisioni e raccomandazioni di organi internazionali pertinenti,

*Presa nella dovuta considerazione* l'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo nella protezione e nello sviluppo armonioso dei bambini,

*Hanno convenuto quanto segue:*<sup>1 2 3 4 5 6</sup>

---

<sup>1</sup> Il Qatar (2001) appone una riserva generale sulle revisioni che contrastano con la Shari'ah. Obiezioni sono state avanzate nel corso del 2002 da Austria, Finlandia (2003, con comunicazione al Segretario generale), Francia, Germania, Irlanda (2003, con comunicazione al Segretario generale), Norvegia, Paesi Bassi (2003, con comunicazione al Segretario generale), Spagna, Svezia.

L'Oman (2004) estende al Protocollo le riserve avanzate alla Convenzione sui diritti del bambino. Obiezioni sono state avanzate nel corso del 2002 da Francia e Norvegia.

<sup>2</sup> La Siria (2003) ha dichiarato che la ratifica del Protocollo non implica in alcun modo il riconoscimento dello Stato di Israele. Israele



### Articolo 1.

Gli Stati Parti dovranno proibire la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile come stabilito dal presente Protocollo.

### Articolo 2.

Per le finalità del presente Protocollo:

- a) La vendita di bambini è intesa come ogni atto o transazione in cui un bambino è trasferito da qualunque persona o gruppo di persone ad un altro in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo;<sup>7</sup>
- b) La prostituzione infantile è intesa come l'impiego di un bambino in attività sessuali in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo;
- c) La pornografia infantile è intesa come ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino coinvolto in attività sessuali esplicite reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali.<sup>8</sup>

### Articolo 3.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà assicurare, come minimo, che i seguenti atti e attività siano pienamente compresi nelle sue leggi in materia criminale o penale, siano questi reati commessi all'interno del suo territorio o in ambito transnazionale o siano essi commessi su base individuale od organizzata:<sup>9</sup>

(2008) considera tale dichiarazione di natura politica e pertanto incompatibile con l'oggetto e lo scopo del Protocollo.

<sup>3</sup> La Repubblica Moldova (2007) ha dichiarato che applicherà il Protocollo solo nel territorio controllato effettivamente dalle autorità dello Stato.

<sup>4</sup> La Siria (2003) ha dichiarato che la ratifica del Protocollo non comporta riconoscimento dello Stato di Israele. Israele (2003) ha obiettato affermando che tale dichiarazione ha natura politica ed è incompatibile con l'oggetto e lo scopo del Protocollo.

<sup>5</sup> La Turchia (2002) ha dichiarato che attuerà le disposizioni del Protocollo solo nei riguardi degli Stati Parti riconosciuti dallo Stato e con i quali intrattiene relazioni diplomatiche. Obiezioni sono state avanzate da Cipro e Svezia.

<sup>6</sup> Gli Stati Uniti d'America (2002) hanno dichiarato che la ratifica del Protocollo non comporta accettazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del bambino. In considerazione dell'ordinamento federale dello Stato, il governo federale si impegna ad adottare le misure necessarie per dare applicazione alle norme del Protocollo nell'ambito delle giurisdizioni statali e locali.

<sup>7</sup> Gli Stati Uniti d'America (2002) hanno dichiarato che per "vendita di bambini" si intende ogni atto o transazione del tipo descritto nel Protocollo che avvenga in circostanze tali per cui una persona che non ha la tutela legale sul minore ottenga di fatto di averlo sotto il proprio controllo.

L'Argentina (2003) ha dichiarato che la definizione di "vendita di bambini" contenuta nell'art. 2 (e richiamata all'art. 3.1 a)) è troppo ristretta e dovrebbe essere sostituita da quella di cui all'art. 2 della Convenzione interamericana sul traffico dei minori. Tale norma più estesa prevale, secondo la dichiarazione dell'Argentina, sull'art. 2 del Protocollo in forza dell'art. 41 della Convenzione sui diritti del bambino.

<sup>8</sup> Stati Uniti d'America (2002), Danimarca (2003), Belgio (2006) e Svezia (2007) hanno dichiarato che le forme descritte di "pornografia infantile" si intendono riferite a rappresentazioni visive. La Danimarca precisa inoltre che il possesso di materiale pornografico riguardante una persona maggiore di 15 anni e che ha dato il suo consenso, non rientra tra le disposizioni del Protocollo.

<sup>9</sup> Gli Stati Uniti d'America (2002) applicheranno l'art. 3 nei limiti della riserva apposta all'art. 4.1 con riferimenti agli atti commessi a bordo di aeromobili e navi registrati nello Stato.

a) nel contesto della vendita di bambini come definita dall'articolo 2:

i) l'offerta, la consegna o l'accettazione, con qualunque mezzo, di un bambino allo scopo di:

- a. sfruttamento sessuale del bambino;
- b. trapianto di organi del bambino a fini di lucro;<sup>10</sup>
- c. coinvolgimento del bambino in lavoro forzato;

ii) indurre impropriamente al consenso, in qualità di intermediario, all'adozione di un bambino, in violazione degli strumenti giuridici internazionali applicabili in materia di adozioni;<sup>11 12</sup>

b) offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino per la prostituzione infantile, come definita nell'articolo 2;

c) produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o possedere pornografia infantile, come definita nell'articolo 2, ai fini sopra indicati.

2. Salve le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati Parti, lo stesso dovrà applicarsi al tentativo di commettere uno qualsiasi di quegli atti ed alla complicità o alla partecipazione in uno qualsiasi di quegli atti.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà rendere tali reati punibili con pene appropriate che prendano in considerazione la loro grave natura.

4. Salve le disposizioni delle proprie leggi nazionali, ciascuno Stato Parte dovrà adottare misure, ove appropriato, per sancire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Subordinatamente ai principi giuridici dello Stato Parte, tale responsabilità delle persone giuridiche potrà essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati Parti dovranno adottare tutte le adeguate misure legislative e amministrative per assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un bambino agiscano in conformità agli strumenti giuridici internazionali vigenti.<sup>13 14 15</sup>

### Articolo 4.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati indicati nell'articolo 3,

<sup>10</sup> Gli Stati Uniti d'America (2002) dichiarano di interpretare questa norma nel senso di non vietare le donazioni di organi che avvengono con il consenso del minore; la mancanza di fine di lucro non esclude che possa essere riconosciuto un ragionevole compenso e il rimborso dei relativi costi.

<sup>11</sup> La Siria ha apposto riserva all'art. 3.1 a) ii).

<sup>12</sup> La Repubblica di Corea (2004) ha dichiarato di intendere tale norma come applicabile solo agli Stati Parti della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale dei minori.

Anche gli Stati Uniti (2002) hanno dichiarato di intendere il riferimento agli "strumenti giuridici internazionali applicabili" come relativo alla Convenzione dell'Aja del 1993, ratificata dagli Stati Uniti d'America il 1° aprile 2008 ma non ancora pienamente attuata. Resta pertanto ancora valida la dichiarazione relativa all'art. 3.5 (v. oltre). L'espressione "indurre impropriamente al consenso" è da interpretare, secondo gli Stati Uniti, come l'atto di indurre al consenso con coscienza e volontà, offrendo o riconoscendo un compenso per il trasferimento dell'autorità genitoriale.

<sup>13</sup> La Siria ha apposto riserva all'art. 3.5.

<sup>14</sup> L'Argentina (2003) richiama a proposito dell'art. 3 la riserva fatta all'art. 21 della Convenzione sui diritti del bambino, connessa al fatto che lo Stato non permette l'adozione internazionale di minori domiciliati o residenti in Argentina.

<sup>15</sup> Gli Stati Uniti d'America (2002) hanno dichiarato che l'art. 3.5 non impone loro di sanzionare penalmente le violazioni della Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali, fino a che non sarà adottata una legislazione per l'implementazione della stessa che lo richieda.

paragrafo 1, quando tali reati sono commessi nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aereo registrato in quello Stato.<sup>16</sup>

2. Ciascuno Stato Parte, se sarà necessario stabilire la propria giurisdizione per i reati indicati all'articolo 3, paragrafo 1, potrà adottare tali misure nei seguenti casi:

- quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato o una persona che ha la propria residenza abituale nel suo territorio;

- quando la vittima è un cittadino di quello Stato.

3. Ciascuno Stato Parte, inoltre, se sarà necessario stabilire la propria giurisdizione sui reati indicati sopra, adotterà tali misure quando il presunto colpevole si trovi sul suo territorio e non proceda ad estradarlo verso un altro Stato Parte in base al fatto che il reato è stato commesso da un cittadino di quest'ultimo.

4. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in accordo con il diritto internazionale.

#### Articolo 5.

1. I reati indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, dovranno essere ritenuti reati soggetti a estradizione, inclusi in ogni trattato in materia di estradizione esistente tra gli Stati Parti e dovranno essere inclusi come tali in ogni trattato in materia di estradizione concluso successivamente tra loro, conformemente alle condizioni stabilite in tali trattati.

2. Se uno Stato Parte, che considera condizione necessaria per l'estradizione l'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha concluso nessun accordo di estradizione, può considerare questo Protocollo come base legale per l'estradizione rispetto a tali reati. L'estradizione deve essere soggetta alle condizioni previste dalla legge dello Stato che ha ricevuto la richiesta.<sup>17</sup>

3. Gli Stati Parti che non considerano l'esistenza di un trattato condizione necessaria per l'estradizione dovranno riconoscere i reati indicati come reati soggetti a estradizione alle condizioni previste dalle leggi dello Stato che ha ricevuto la richiesta.<sup>18</sup>

4. I reati indicati devono essere considerati, allo scopo dell'estradizione tra Stati Parti, come se fossero stati commessi non solo nel posto dove sono avvenuti ma anche nei territori degli Stati che devono stabilire la propria giurisdizione conformemente all'art. 4.<sup>19</sup>

5. Se viene presentata una richiesta di estradizione per uno dei reati indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, e se lo Stato Parte che riceve la richiesta non la concede o non la concederà in base alla nazionalità del reo, tale Stato dovrà adottare le misure adeguate per sottoporre il caso alle proprie autorità competenti allo scopo dello svolgimento del processo.<sup>20</sup>

#### Articolo 6.

1. Gli Stati Parti dovranno fornirsi reciprocamente il più elevato livello di assistenza in relazione alle indagini ed alle procedure penali di estradizione previste per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, inclusa l'assistenza per la messa a disposizione di testimonianze necessarie per i processi.

2. Gli Stati Parti dovranno adempiere alle proprie obbligazioni relative al paragrafo 1 del presente articolo in conformità ad

<sup>16</sup> Gli Stati Uniti d'America (2002) si riservano di non esercitare la giurisdizione penale sui fatti commessi a bordo di aerei o navi registrati nello Stato.

<sup>17</sup> Il Laos (2006) ha posto riserva sull'art. 5.2.

<sup>18</sup> Il Kuwait (2004) ha posto riserva sull'art. 5.3.

<sup>19</sup> Il Vietnam (2001) ha apposto riserva all'art. 5, paragrafi da 1 a 4.

<sup>20</sup> El Salvador (2004) dichiara che le norme interne sull'estradizione trovano applicazione rispetto al Protocollo.

ogni trattato o altro accordo in materia di mutua assistenza giudiziaria esistente tra loro. In assenza di simili trattati o accordi, gli Stati Parti dovranno fornirsi reciprocamente assistenza conformemente alle loro legislazioni nazionali.

#### Articolo 7.

Gli Stati Parti dovranno, subordinatamente alle disposizioni delle proprie leggi nazionali:

a) prendere misure per provvedere alla confisca<sup>21</sup> e sequestro, se appropriato, di:

i) merci, come materiali, beni ed altri strumenti, utilizzate per commettere o facilitare i reati identificati dal presente Protocollo;

ii) proventi derivati da tali attività criminose;

b) eseguire le richieste degli altri Stati Parti relative alla confisca ed al sequestro delle merci o dei proventi indicati nel sottoparagrafo (a) (i);

c) prendere misure volte a chiudere, in maniera temporanea o definitiva, i locali utilizzati per commettere tali reati.

#### Articolo 8.

1. Gli Stati Parti dovranno adottare misure appropriate per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite dal presente Protocollo durante tutte le fasi del processo di giustizia penale, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità dei bambini vittime e adeguando le procedure al riconoscimento dei loro bisogni particolari, inclusi i loro bisogni particolari come testimoni;

b) Informando i bambini vittime circa i loro diritti, il loro ruolo e lo scopo, i tempi e lo sviluppo dei processi e delle disposizioni relativi ai loro casi;

c) Consentendo che le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni dei bambini vittime siano presentati e presi in considerazione nei processi nei quali sono coinvolti i loro interessi personali, in conformità alle regole procedurali previste dalle leggi nazionali;

d) Fornendo appropriati servizi di sostegno ai bambini vittime nel corso del procedimento giudiziario;

e) Proteggendo adeguatamente la *privacy* e l'identità dei bambini vittime e prendendo misure, conformemente alle leggi nazionali, per evitare l'inappropriata diffusione di informazioni che possano condurre alla identificazione dei bambini vittime;

f) Provvedendo, nei casi appropriati, alla sicurezza dei bambini vittime, ed anche delle loro famiglie e dei testimoni per loro conto, rispetto a intimidazioni e ritorsioni;

g) Evitando ritardi non necessari nella predisposizione dei casi e nella esecuzione degli ordini o dei decreti che garantiscono compensazione ai bambini vittime;

2. Gli Stati Parti dovranno assicurare che incertezze riguardo l'effettiva età della vittima non impediranno l'inizio delle indagini penali sui crimini, incluse le indagini volte a stabilire l'età della vittima.

3. Gli Stati Parti dovranno assicurare che, nel trattamento da parte del sistema giudiziario penale dei bambini che sono vittime di reati descritti nel presente Protocollo, la considerazione fondamentale sarà il primario interesse del bambino.

4. Gli Stati Parti dovranno predisporre misure per assicurare la preparazione adeguata, in particolare in materia legale e psicologica, per le persone che lavorano con le vittime dei reati previsti dal presente Protocollo.

<sup>21</sup> L'Argentina (2003) e la Colombia (2003) interpretano il termine "confisca" come misura adottata a titolo di pena accessoria a seguito di un giudizio penale.

5. Gli Stati Parti dovranno, nei casi appropriati, adottare misure al fine di proteggere la sicurezza e l'integrità delle persone e/o delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione e/o protezione e riabilitazione delle vittime dei suddetti reati.

6. Nulla nel presente articolo dovrà essere interpretato in modo pregiudizievole o contraddittorio rispetto al diritto dell'imputato ad un processo giusto ed imparziale.

#### Articolo 9.

1. Gli Stati Parti dovranno adottare o rafforzare, attuare e far conoscere leggi, provvedimenti amministrativi, politiche sociali e programmi al fine di prevenire i reati di cui al presente Protocollo. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla protezione dei bambini più vulnerabili di fronte a queste pratiche.

2. Gli Stati Parti dovranno promuovere la sensibilizzazione del pubblico, inclusi i bambini, attraverso tutti i mezzi di informazione appropriati, l'istruzione e la formazione, sulla prevenzione e sugli effetti dannosi dei reati indicati nel presente Protocollo.

3. Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile con lo scopo di assicurare tutta l'adeguata assistenza alle vittime di tali reati, inclusa la loro piena reintegrazione sociale e la loro completa riabilitazione fisica e psicologica.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel presente Protocollo abbiano accesso a procedure adeguate per ottenere il risarcimento dei danni, senza discriminazioni, da coloro che vi sono legalmente tenuti.

5. Gli Stati Parti dovranno adottare misure appropriate volte a proibire effettivamente la produzione e la diffusione di materiale che pubblicizza i reati descritti nel presente Protocollo.

#### Articolo 10.

1. Gli Stati Parti dovranno prendere ogni misura necessaria per rafforzare la cooperazione internazionale predisponendo accordi multilaterali, regionali e bilaterali in materia di prevenzione, indagini, investigazioni, processi ed esecuzione delle condanne per atti che implicano la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile ed il turismo sessuale che coinvolge i bambini. Gli Stati Parti dovranno inoltre promuovere la cooperazione internazionale e la coordinazione tra le loro autorità, le organizzazioni non-governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati Parti dovranno promuovere la cooperazione internazionale per assistere i bambini vittime nella loro riabilitazione fisica e psicologica, nel reinserimento sociale e il rimpatrio.

3. Gli Stati Parti devono promuovere il rafforzamento della cooperazione internazionale volta ad affrontare le cause primarie, come la povertà ed il sottosviluppo, che contribuiscono alla vulnerabilità dei bambini rispetto alla vendita di bambini, alla prostituzione infantile, alla pornografia infantile ed al turismo sessuale che coinvolge i bambini.

4. Gli Stati Parti che sono nella condizione di farlo dovranno fornire assistenza finanziaria, tecnica o di altro tipo tramite esistenti programmi multilaterali, regionali, bilaterali o di altro genere.

#### Articolo 11.

Nessuna disposizione del presente Protocollo dovrà avere effetto su alcuna disposizione più favorevole ai diritti del bambino e che possa essere contenuta:

- nelle leggi di uno Stato Parte;
- nel diritto internazionale in vigore in detto Stato.

#### Articolo 12.

1. Ogni Stato Parte dovrà presentare, entro due anni dall'entrata in vigore del Protocollo in quello Stato, un rapporto al Comitato sui diritti del bambino, che fornisca informazioni esaurienti sulle misure adottate per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo.

2. A seguito della presentazione del suddetto rapporto, ogni Stato Parte dovrà includere nei rapporti che presenta al Comitato sui diritti del bambino, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante l'attuazione del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato sui diritti del bambino potrà richiedere agli Stati Parti ulteriori informazioni riguardanti l'attuazione di questo Protocollo.

#### Articolo 13.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che sia parte della Convenzione o che la abbia firmata.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è aperto all'adesione di ogni Stato che sia parte della Convenzione o che la abbia firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione dovranno essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

#### Articolo 14.

1. Il presente Protocollo entra in vigore dopo tre mesi dalla data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore dopo un mese dalla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

#### Articolo 15.

1. Ogni Stato Parte potrà denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento tramite notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, che dovrà in seguito informarne gli altri Stati Parti e gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia ha effetto dopo un anno dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Tale denuncia non avrà l'effetto di sollevare lo Stato Parte dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo riguardanti ogni reato che sia stato commesso prima della data in cui la denuncia diverrà effettiva. Neppure tale denuncia potrà pregiudicare in alcuna maniera il proseguimento dell'esame di ogni questione che sia stata presa in considerazione dal Comitato precedentemente alla data in cui la denuncia diventa effettiva.

#### Articolo 16.

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e consegnarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dovrà quindi trasmettere l'emendamento proposto agli Stati Parti, con la richiesta di indicare se sono favorevoli ad una conferenza di Stati Parti allo scopo di prendere in esame e sottoporre a votazione le proposte. Nel caso che, entro quattro mesi dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole alla conferenza, il Segretario generale dovrà convocare la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione.

2. Un emendamento adottato secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore nel momento in cui sia stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato con maggioranza di due terzi degli Stati Parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore, diviene vincolante per gli Stati Parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parti restano vincolati alle disposizioni del presente Protocollo e di ogni altro precedente emendamento che hanno accettato.

#### Articolo 17.

1. Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, è depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti della Convenzione ed a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

#### Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione:

Afghanistan, 19 settembre 2002; Albania, 5 febbraio 2008; Algeria, 27 dicembre 2006; Andorra, 30 aprile 2001; Angola, 24 marzo 2005; Antigua e Barbuda, 30 aprile 2002; Argentina, 25 settembre 2003; Armenia, 30 giugno 2005; Australia, 8 gennaio 2007; Austria, 6 maggio 2004; Azerbaijan, 3 luglio 2002; Bahrain, 21 settembre 2004; Bangladesh, 6 settembre 2000; Belarus, 23 gennaio 2002; Belgio, 17 marzo 2006; Belize, 1 dicembre 2003; Benin, 31 gennaio 2005; Bolivia, 3 giugno 2003; Bosnia-Erzegovina, 4 settembre 2002; Botswana, 24 settembre 2003; Brasile, 27 gennaio 2004; Brunei, 21 novembre 2006; Bulgaria, 12 febbraio 2002; Burkina Faso, 31 marzo 2006; Burundi, 6 novembre 2007; Cambogia, 30 maggio 2002; Canada, 14 settembre 2005; Capo Verde, 10 maggio 2002; Ciad, 28 agosto 2002; Cile, 6 febbraio 2003; Cina, 3 dicembre 2002; Cipro, 6 aprile 2006; Colombia, 11 novembre 2003; Comoros, 23 febbraio 2007; Congo, 11 novembre 2001; Corea (Repubblica di), 24 settembre 2004; Costa Rica, 9 aprile 2002; Croazia, 13 maggio 2002; Cuba, 25 settembre 2001; Danimarca, 24 luglio 2003; Dominica, 20 settembre 2002; Ecuador, 30 gennaio 2004; Egitto, 12 luglio 2002; El Salvador, 17 maggio 2004; Eritrea, 16 febbraio 2005; Estonia, 3 agosto 2004; Filippine, 28 maggio 2002; Francia, 5 febbraio 2003; Gabon, 1 ottobre 2007; Georgia, 28 giugno 2005; Giappone, 24 gennaio 2005; Giordania, 4 dicembre 2006; Grecia, 22 febbraio 2008; Guatemala, 9 maggio 2002; Guinea Equatoriale, 7 febbraio 2003; Honduras, 8 maggio 2002; India, 16 agosto 2005; Iran, 26 settembre 2007; Iraq, 24 giugno 2008; Islanda, 9 luglio 2001; Israele, 23 luglio 2008; Italia, 9 maggio 2002; Kazakistan, 24 agosto 2001; Kuwait, 26 agosto 2004; Kirghizistan, 12 febbraio 2003; Laos, 20 settembre 2006; Lesotho, 24 settembre 2003; Lettonia, 22 febbraio 2006; Libano, 8 novembre 2004; Libia, 18 giugno 2004; Lituania, 5 agosto 2004; Macedonia (ex Repubblica iugoslava di), 17 ottobre 2003; Madagascar, 22 settembre 2004; Maldive, 10 maggio 2002; Mali, 16 maggio 2002; Marocco, 2 ottobre 2001; Mauritania, 23 aprile 2007; Messico, 15 marzo 2002; Moldavia, 12 aprile 2007; Monaco, 24 settembre 2008; Mongolia, 27 giugno 2003; Montenegro, 23 ottobre 2006; Mozambico, 6 marzo 2003; Namibia, 16 aprile 2002; Nepal, 20 gennaio 2006; Nicaragua, 2 dicembre 2004; Niger, 26 ottobre 2004; Norvegia, 2 ottobre 2001; Oman, 17 settembre 2004; Paesi Bassi, 23 agosto 2005; Panama, 9 febbraio 2001; Paraguay, 18 agosto 2003; Perù, 8 maggio 2002; Polonia, 4 febbraio 2005; Portogallo, 16 maggio 2003; Qatar, 14 dicembre 2001; Repubblica Dominicana, 6 dicembre 2006; Romania, 18 ottobre 2001; Ruanda, 14 marzo 2002; Santa Sede, 24 ottobre 2001; Senegal, 5 novembre 2003; Serbia, 10 ottobre 2002; Sierra Leone, 17 settembre 2001; Siria, 15 maggio 2003; Slovacchia, 25 giugno 2004; Slovenia, 23 settembre 2004; Spagna, 18 dicembre 2001; Sri Lanka, 22 settembre 2006; Saint Vincent e Grenadines, 15 settembre 2005; Stati Uniti, 23 dicembre 2002; Sudafrica, 30 giugno 2003; Sudan, 2 novembre 2004; Svezia, 19 gennaio 2007; Svizzera, 19 settembre 2006; Tagikistan, 5 agosto 2002; Tanzania, 24 aprile 2003; Thailandia, 11 gennaio 2006; Timor Est, 16 aprile 2003; Togo, 2 luglio 2004; Tunisia, 13 settembre 2002; Turchia, 19 agosto 2002; Turkmenistan, 28 marzo 2005; Ucraina, 3 luglio 2003; Uganda, 30 novembre 2001; Uruguay, 3 luglio 2003; Uzbekistan, 23 dicembre 2008; Vanuatu, 17 maggio 2007; Venezuela, 8 maggio 2002; Vietnam, 20 dicembre 2001; Yemen, 15 dicembre 2004.